

## AGEVOLAZIONI

---

### **In Gazzetta il decreto allevamento per il biennio 2018-2019**

di Luigi Scappini

È stato pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019**, il [decreto Mef del 15 marzo 2019](#) con il quale viene definito il reddito derivante dall'attività di **allevamento** per il **biennio 2018-2019**.

Come noto, l'allevamento di **animali** rientra tra le 3 **attività agricole ex se** il cui esercizio riconosce la qualifica di imprenditore agricolo.

La **riforma del 2001** ha apportato alla definizione di **imprenditore agricolo** alcune importanti novità che hanno comportato alcuni effetti anche in riferimento agli **aspetti fiscali connessi all'esercizio dell'attività agricola**.

Per quanto riguarda **l'allevamento** è stata risolta la problematica emersa con la precedente definizione, che prevedeva l'allevamento di **bestiame**, sostituendo tale termine con quello più generico di **animali**.

In tal modo non ci si è più posti la domanda se, ad esempio, gli **animali cd. di bassa corte** quali galline, faraone, rientrassero o meno in un **concetto di allevamento**.

Tuttavia, bisogna sempre avere a mente come, se è vero che una delle novità è la possibilità di intervenire solamente in una parte, seppur significativa del ciclo biologico, l'ulteriore innovazione consiste nella **derubricazione** del **fondo da** elemento **imprescindibile a potenziale**.

La nuova definizione di attività agricola, infatti, stabilisce che le attività debbono **potenzialmente** ma non obbligatoriamente essere **svolte sul fondo**, tuttavia la Corte di **Cassazione** con la [sentenza n. 12394/2017](#) ha sottolineato come "potenzialità" non vuol dire assoluta assenza di connessione logica tra animale allevato e terreno (nel caso di specie la sentenza verteva sull'allevamento di cani da affezione).

Calando l'analisi da un punto di vista di **imposizione diretta** le condizioni cambiano in quanto, in **assenza** di **terreni**, il **reddito**, a prescindere da qualsivoglia considerazione, deve essere obbligatoriamente determinato **analiticamente** quale contrapposizione tra costi e ricavi di competenza.

In **presenza** di **terreni**, al contrario, si dovrà andare a verificare, *in primis*, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 32 Tuir](#), la **tipologia di animali allevati**.

Proprio il [decreto Mef del 15 marzo 2019](#) individua quali siano le **tipologie di animali** il cui allevamento, al rispetto di altri parametri, determina la produzione di un **reddito agrario**.

Rispetto al precedente decreto del **15 giugno 2017**, sono state introdotte **ulteriori** tipologie di **animali** quali le **tartarughe**, gli **alpaca** e i **lama**.

Il passaggio successivo consiste nel **verificare la capienza** dei propri terreni, infatti, l'[articolo 32 Tuir](#), stabilisce che l'allevamento di animali produce un reddito agrario a condizione che sia esercitato con mangimi ottenibili per almeno **un quarto** dal terreno.

Il termine **ottenibili** comporta che l'imprenditore **non** ha l'**obbligo** di alimentare gli animali allevati con mangime ritratto dalla coltivazione dei propri terreni, **ma** introduce un **limite** di **capi allevabili**, il tutto per porre un freno a un'attività che il Legislatore è ben consci di come l'evoluzione nelle tecniche ha portato a essere di tipo intensivo.

E se non fosse introdotto un argine, superato il quale il reddito assume diversa natura, verrebbe meno il già flebile **collegamento** con il **reddito agrario** che si ricorda rappresenta la *“parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso”*.

Nel caso di incapienza del reddito agrario e quindi di **allevamento di capi eccedenti**, il Legislatore, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 56, comma 5, Tuir](#), stabilisce che il **reddito relativo alla parte eccedente** viene determinato attribuendo a ogni capo *“un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.”*

Il **decreto del 15 marzo 2019** individua tale **coefficiente** in misura pari a **2**, che non si rende applicabile, per espressa previsione normativa nell'ipotesi di **allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari** quando, in ragione della natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Tale regime rappresenta una **facoltà** e **non** un **obbligo**, essendo possibile optare per la determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Si ricorda infine come il regime così delineato non si rende applicabile alle **società agricole ex D.Lgs. 99/2004** che possono optare per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#), ma, in caso di sforamento, non anche del successivo [articolo 56, comma 5, Tuir](#).

In ragione di ciò, tali soggetti, pur rimanendo **imprenditori agricoli** (infatti l'[articolo 2135, cod. civ.](#) non pone limiti nei capi allevabili), dovranno dichiarare, per l'eccedenza, obbligatoriamente un **reddito di impresa determinato analiticamente**.

Seminario di specializzazione

## I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)